



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI N. 36 del 07/07/2026

OGGETTO: Disciplina inerente la pulizia, la manutenzione e il decoro delle aree private nel territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che:

- in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, poste sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio comunale, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva problemi di decoro urbano;
- nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti non edificati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali;
- la mancata esecuzione dei necessari interventi di manutenzione e pulizia da parte dei proprietari comporta la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà;

Considerato che:

- l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, comporta altresì:
 - la propagazione di vegetazione infestante;
 - la proliferazione di animali quali topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
 - la presenza di sporcizia e rifiuti;
 - ostruzione di tombini e caditoie stradali.

Rilevato che il fenomeno di degrado reca pregiudizio al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine della città.

Considerato che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività.

Dato atto che:

- questa Amministrazione, ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
- risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina.

Considerato che le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina.

Ritenuto:

- necessario dover adottare gli opportuni provvedimenti e accorgimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare e invitare i proprietari, possessori, detentori di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di orti, terreni, prati, giardini, cantieri edili e verde privato che risultano in stato di abbandono;
- che sussistono motivi di pregiudizio dal punto di vista del degrado ambientale.

Richiamato l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in base al quale: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"* e il comma 5 in base al quale *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;

Visti:

- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il regolamento comunale in materia di Polizia Urbana;
- la Legge 689/81 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990;
- lo statuto Comunale.

Dato atto inoltre che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i..

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

a tutti i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori di terreni incolti o coltivati, di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, di aree verdi in genere (giardini e/o orti), di provvedere ciascuno per le rispettive competenze, e nel periodo compreso tra il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e il 31 ottobre 2026, a propria cura e spesa e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale, all'esecuzione dei seguenti interventi:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rifugio ad animali;
2. interventi di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nel terreno, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni e ricovero di animali di ogni genere ivi compresi pezzi meccanici, ferrosi, legnosi e plastici;
3. di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
4. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare ristagni d'acqua e la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
7. tutti i suddetti interventi dovranno e comunque essere effettuati ciclicamente fino alla vigenza della presente ordinanza al fine di garantire la costante pulizia e manutenzione dei luoghi e non provocare per incuria proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie.

Gli interventi dovranno comunque essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare l'ordine e il decoro urbano.

AVVERTE

Sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si riterrà opportuno adottare.

Che in caso di inottemperanza della presente ordinanza:

- salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, e fermo restando l'applicazione delle richiamate disposizioni di legge, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00);
- questa Amministrazione si riserva di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla vigente normativa, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line fino alla data del 31 ottobre 2026 e sul sito istituzionale del Comune di Lamezia Terme.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di codesto Comune, anche mediante l'ausilio delle Guardie Ambientali convenzionate, il controllo e la verifica del rispetto del presente provvedimento.

DISPONE

La disapplicazione, nelle more di vigenza della presente ordinanza, di precedenti atti in contrasto con il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Catanzaro;
- Nucleo Carabinieri Forestale di via delle Terme - Lamezia Terme;
- Carabinieri Gruppo CC di via Guglielmo Marconi 66 - Lamezia Terme;
- Polizia di Stato Commissariato di Lamezia Terme di via Perugini - Lamezia Terme;
- Guardia di Finanza di Lamezia Terme;
- Comando di Polizia Locale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Calabria ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 241/90 previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di notifica della presente oppure in alternativa, entro 120 giorni dalla data della notifica, al Presidente del Consiglio di Stato ai sensi del D.P.R. del 24 dicembre 1971 n. 1199 e del D.L. n.19/2026.

Lamezia Terme, lì 07/07/2026

Il Sindaco

MURONE MARIO